



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

Numero 68 del 07-07-2026

OGGETTO: ORD.49 DEL 01/06/2026 - ORD. 55 DEL 05/06/2026 INTEGRAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale della città di Torre del Greco è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento che attraggono un rilevante concentramento di frequentatori, specialmente nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO che l'accentuarsi delle condotte incivili e l'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori nelle ore notturne incidono gravemente sulla sicurezza urbana, sulla quiete pubblica e sull'ordine pubblico, sfociando in frequenti episodi di violenza che destano profondo allarme sociale;

RICHIAMATI i gravissimi fatti di cronaca recentemente accaduti nel centro cittadino durante le ore notturne, che hanno registrato violente risse ed aggressioni culminate anche in ferimenti con gravi conseguenze;

EVIDENZIATO che sono pervenute all'Amministrazione comunale e agli organi di polizia numerose e reiterate segnalazioni, esposti e lamentele da parte di cittadini residenti relativi a gravi disturbi alla quiete pubblica, risse, schiamazzi e massicci assembramenti incontrollati che minacciano direttamente la sicurezza cittadina, l'incolumità pubblica e il decoro urbano nelle aree interessate dalla *movida*;

RAPPRESENTATO che tali fenomeni di "*movida violenta*" sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici e dalla permanenza prolungata degli avventori nelle strade oltre i normali orari serali, perdurando nelle ore notturne e finanche nelle prime ore del mattino;

CONSTATATO che durante le predette ore della giornata è evidente la sproporzione tra il numero di avventori dei locali e gli organi deputati al controllo, e pertanto i controlli esercitati dalle forze dell'ordine necessitano di essere supportati da opportune misure di limitazione oraria per sortire effetti risolutivi;

CONSIDERATO che questo Comune si è già dotato della precedente ordinanza sindacale n. 6 del 15-01-2025 avente ad oggetto "*Misure di sicurezza urbana inerenti le materie di decoro dei luoghi,*

vendita e somministrazione di bevande, emissioni sonore dei pubblici esercizi", le cui motivazioni, risultanze istruttorie e disposizioni di tutela sul consumo e asporto di bevande si richiamano qui integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, in applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, contemperare la libertà di iniziativa economica con i preminenti diritti costituzionali alla sicurezza, alla salute e alla quiete pubblica dei residenti, tramite l'adozione di un provvedimento straordinario e temporaneo volto a ridefinire i tempi del divertimento notturno e a contrastarne ogni forma di deriva violenta;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 49 e 55 rispettivamente del 01 e 05 giugno 2026 nelle quali è stabilito che l'orario di riapertura mattutina di qualunque attività di somministrazione o vendita è consentito a partire dalle ore 06:00,

RILEVATO che l'attuale disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di avvio dell'attività a partire dalle ore 06:00 e che, a seguito di un'attenta valutazione delle esigenze del territorio, delle mutate abitudini della popolazione e delle necessità manifestate dagli operatori economici, si rende opportuno procedere a una rimodulazione dell'orario di apertura mattutino;

CONSIDERATO che l'anticipazione dell'orario di apertura alle ore 05:00 risponde all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità organizzativa alle attività economiche, favorendo una migliore distribuzione dei flussi di utenza e consentendo agli esercizi commerciali e alle attività di somministrazione di adeguare il servizio alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori pendolari e delle categorie di utenti che necessitano di usufruire anticipatamente dei servizi offerti;

RITENUTO che tale modifica non determina un pregiudizio per le esigenze di tutela della quiete pubblica, della sicurezza urbana e del decoro cittadino, in quanto permane l'obbligo per gli esercenti di adottare ogni misura necessaria a evitare comportamenti idonei a generare disturbo alla collettività e di rispettare le vigenti disposizioni in materia di impatto acustico, ordine pubblico e sicurezza;

DATO ATTO che la rimodulazione dell'orario di apertura costituisce un intervento finalizzato a contemperare le esigenze di liberalizzazione e sostegno alle attività economiche con quelle di interesse pubblico, assicurando un equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata e la tutela della vivibilità del territorio;

RITENUTO PERTANTO opportuno consentire l'apertura delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande a partire dalle ore **05:00**, in sostituzione del precedente limite orario fissato alle ore **06:00**, al fine di adeguare la disciplina vigente alle attuali esigenze sociali ed economiche della comunità locale.

VISTI:

- il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del 30/03/2001 n. 125;
- il D.L. del 13/09/2012 n. 158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n. 8;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 650, 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- la Legge del 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Campania del 21/04/2020 n. 7 e ss.mm.ii.
- L'ordinanza sindacale n. 6 del 15-01-2025 del Comune di Torre del Greco;

ORDINA

Fermo restando tutto quanto previsto e disciplinato nelle ordinanze sindacali n. 49 e 55 rispettivamente del 01 e 05 giugno 2026;

RETTIFICARE

l'orario di riapertura mattutina di qualunque attività di somministrazione o vendita prevedendolo a partire dalle ore 05:00.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, l'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** che va da euro **da euro 2.000,00 a euro 20.000,00**, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981;

Nel caso in cui le autorità demandate al controllo accertino il mancato rispetto di una o più disposizioni della presente ordinanza, il soggetto sanzionato dovrà contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività.

In caso, inoltre, di accertata reiterazione di una violazione della stessa indole, sarà emessa ordinanza di sospensione dell'attività per 5 giorni.

Infine, in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della **sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni** di cui art. 100 del T.U.L.P.S.

DISPONE

- che le forze di polizia siano incaricate di fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- la comunicazione della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Napoli, al Sig. Questore di Napoli, alla polizia municipale e alle forze dell'ordine presenti sul territorio;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale del Comune di Torre del Greco per una durata complessiva di 15 giorni.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente ordinanza:

- in applicazione della L. n. 1034/1971 è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo;
- in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Torre del Greco, 07-07-2026

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO E.Q. TEN. COL. ANDREA
FORMISANO

IL SINDACO
AVV. LUIGI MENNELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005